

## **Riforma del diritto societario in attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) - 1a parte**

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI; in inglese Financial Action Task Force, FATF; <http://www.fatf-gafi.org/>), ente intergovernativo stabilito nel 1989, del quale oggi fanno parte 34 Stati (tra cui la Svizzera e l'Italia), oltre alla Commissione Europea e il Gulf Cooperation Council, a febbraio 2012 ha rivisto e modificato le proprie raccomandazioni in merito agli standard - riconosciuti a livello internazionale - per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera, membro del GAFI, in seguito ha approvato le 40 raccomandazioni riviste e modificate del GAFI e le ha man mano messe in atto modificando il diritto svizzero. Seguendo sempre le raccomandazioni riviste e modificate del GAFI, il Parlamento svizzero il 12 dicembre 2014 ha adottato importanti nuove norme, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2015. Tra queste norme vi sono alcune di diritto societario.

Le modifiche principali del diritto societario svizzero entrate in vigore il 1° luglio 2015 sono le seguenti:

- gli acquirenti di azioni al portatore devono informare la società anonima (SA) dell'acquisto e devono svelare la loro identità;
- sia gli acquirenti di azioni al portatore sia gli acquirenti di azioni nominative devono svelare alla SA l'identità dell'avente economicamente diritto alle azioni;
- la SA, ovvero il suo Consiglio di amministrazione (CdA), deve allestire un libro/registro soci anche in caso di azioni al portatore (finora tale obbligo sussisteva solo per le azioni nominative, mentre il detentore di azioni al portatore rimaneva anonimo);
- nel libro/registro soci della SA devono essere iscritti anche gli aventi economicamente diritto alle azioni, sia in caso di azioni al portatore, sia in caso di azioni nominative;
- devono essere notificati alla società a garanzia limitata (SAGL, società di tipo analogo alla SARL italiana) gli aventi economicamente diritto alle quote del capitale sociale e la SAGL deve registrarli nel libro/registro soci;
- la cooperativa ha il dovere di tenere un libro/registro soci;
- l'accesso al libro/registro soci della società o cooperativa deve essere assicurato, in ogni momento, tramite un membro dell'organo di gestione (CdA, management ecc.) residente in Svizzera;
- l'organo di gestione della società o cooperativa (CdA, management ecc.) deve assicurare l'osservanza delle nuove norme;
- dove necessario, lo statuto della società o cooperativa è da modificare.

Gli attuali detentori di azioni al portatore devono notificare alla SA la loro identità e quella dell'avente economicamente diritto alle azioni, con la relativa documentazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, ovvero entro il 31 dicembre 2015. Forse le nuove norme, atte a fare trasparenza, per cui d'ora in poi sia i detentori delle azioni al portatore sia gli aventi economicamente diritto a tali azioni saranno conosciuti alla SA e a chi avrà accesso ai documenti della SA (come lo erano, fino al 30 giugno 2015, soltanto i detentori delle azioni nominative), avranno come conseguenza l'abolizione delle azioni al portatore.

Per contro, i detentori delle azioni nominative devono rispettare le nuove norme soltanto a partire dal 1° luglio 2015. Quindi, essi non devono e non dovranno attivarsi, salvo che l'avente economicamente diritto alle azioni cambi dopo tale data.

Dove necessario, lo statuto delle società o cooperative deve essere modificato nel giro di due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme, ovvero entro il 30 giugno 2017.

Già da subito, ossia dal 1° luglio 2015 le società e cooperative devono allestire i nuovi libri/registri soci, con tutte le informazioni di cui sopra. L'organo di gestione (CdA, management ecc.) è responsabile dell'immediata attuazione di tale obbligo e deve accertarsi che le azioni per le quali i detentori non hanno adempiuto ai loro obblighi, siano escluse dall'esercizio del diritto di voto durante le assemblee generali degli azionisti e da ogni altro diritto inerente alle azioni.

Sono esenti dagli obblighi summenzionati le azioni quotate in borsa e le azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili, per le quali vigono già regole ben definite.

*calderan@altenburger.ch*